

**Ordinanza concernente il prelievo delle
tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti**
(del 7 giugno 1993)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli articoli 18 e 19 del regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (ReRER) e l'art. 192 LOC,

o r d i n a:

Art. 1¹ La tassa annua è fissata in Fr. 150.-- per ogni unità abitativa, indipendentemente dalle dimensioni della stessa o dalla sua occupazione parziale o totale. **Ammontare delle tasse**
a) privati
(art. 18 ReRER)

Art. 2² ¹Per altri utenti la tariffa annua è stabilita secondo le seguenti categorie:

- | | |
|--|--------------|
| a. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso
istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili | Fr. 1'300.-- |
| b. officine meccaniche, autorimesse, magazzini,
negozi, commerci al dettaglio e simili | Fr. 1'000.-- |
| b. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili | Fr. 1'200.-- |
| c. uffici, artigiani e simili | Fr. 400.-- |

²Rimangono riservate le disposizioni di cui all'art. 19a ReRER.

Art. 3 La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia. **Norma abrogativa**

Art. 4 Essa entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1993. **Entrata in vigore**

Art. 5 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC. **Pubblicazione e rimedi di diritto**

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹ Articolo modificato con OM del 23 febbraio 2015; in vigore dal 1° gennaio 2015. Precedente modifica: OM 9 gennaio 2006

² Articolo modificato con OM del 9 gennaio 2006; in vigore dal 1° gennaio 2006